

# Volontarinsieme-CSV Treviso

## Statuto

### **Art. 1 - Costituzione e Scopi**

L'associazione Volontarinsieme-CSV Treviso ha sede legale nel comune di Treviso ed opera nel rispetto degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, della Legge 266/91 e della L.R. 40/93 e successive integrazioni e modificazioni.

Svolge il ruolo di coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso.

E' associazione di volontariato senza fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed interetnica, si ispira alle citate leggi ed ai principi contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato, perseguendo finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative tese a promuovere e sviluppare le organizzazioni di Volontariato nella provincia di Treviso e le loro attività.

E' gestita, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività del volontariato e di promuovere la cultura e le iniziative di solidarietà nel territorio della provincia di Treviso.

### **Art. 2 - Finalità e Attività**

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni e Coordinamenti di Associazioni, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, Volontarinsieme-CSV Treviso:

1. rappresenta tutte le Organizzazioni aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività delle Associazioni di volontariato ed i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;
2. promuove iniziative di coordinamento con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione ed integrazione tra i diversi settori del volontariato e tra le diverse zone della provincia;
3. promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
4. propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di volontariato esistenti e la promozione di nuove iniziative;
5. propone iniziative di formazione e di qualificazione per gli aderenti ad organizzazioni di Volontariato o per privati cittadini interessati a diventarlo;
6. effettua studi e ricerche;
7. promuove iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici, associazioni e coordinamenti di Associazioni;
8. può gestire il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso, con le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti. In tal caso sostiene finanziariamente i progetti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale ed eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale.

Volontarinsieme-CSV Treviso svolge la propria attività nell'ambito della Regione del Veneto.

### **Art. 3 – Soci**

Possono aderire a Volontarinsieme-CSV Treviso tutte le organizzazioni di Volontariato della provincia di Treviso, iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 40/93, compresi i Coordinamenti di Associazioni.

La domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera in merito. La mancata ammissione va motivata.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

I soci hanno diritto a:

- a) essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- c) intervenire con diritto di voto alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Gli associati partecipano alle Assemblee dei soci tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) partecipare alle Assemblee ed all'attività;
- b) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali;
- c) versare la quota sociale, nella misura e con le modalità decise dall'Assemblea.

I legali rappresentanti delle Associazioni aderenti ed i loro delegati svolgono l'attività all'interno di Volontarinsieme-CSV Treviso in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

#### **Art. 4 - Recesso ed esclusione del Socio**

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se inviata con almeno tre mesi di anticipo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi e sentita l'associazione interessata quando la stessa contravviene in modo grave agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento o alle delibere degli organi sociali.

Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione può presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri e la delibera stessa deve comunque essere ratificata dall'Assemblea. E' altresì possibile il ricorso al giudice ordinario

Nel caso in cui un'associazione non sia più iscritta al Registro di cui alla legge regionale n. 40/93, l'esclusione opererà di diritto, con le modalità di cui al regolamento interno.

I diritti di partecipazione a Volontarinsieme-CSV Treviso non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 - Organi Sociali**

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Commissione CSV (qualora sia ente gestore);
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto e previamente autorizzate..

Ad eccezione delle nomine spettanti a Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato ed Enti locali, sono eleggibili, con le modalità ed i limiti indicati nel regolamento interno, solo i candidati proposti dalle Associazioni aderenti a Volontarinsieme-CSV Treviso.

#### **Art. 6 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta dai soci che vi partecipano ognuno con un proprio rappresentante, aventi tutti uguale rappresentatività e peso. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro aderente, con le modalità previste dal Regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Primo Vice presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Secondo Vice presidente. E' convocata almeno due volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può avvenire altresì su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente deve inviare la convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail, ecc), con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato personalmente e direttamente a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare il programma annuale di attività;
- determinare, alla scadenza del mandato, il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- decidere circa il versamento della quota associativa e, se deliberata, fissarne l'ammontare;
- ratificare la delibera di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge, statuto o regolamento o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli artt. 19 e 20 del presente Statuto:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento di Volontarinsieme-CSV Treviso.

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 11, 13 o 15 membri.

La prima riunione del Consiglio Direttivo che segue le elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere neo eletto più anziano.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il primo e il secondo Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, nonché, se del caso, i cinque consiglieri che, insieme al Presidente, formeranno la Commissione CSV. La carica di primo e secondo Vicepresidente, di Tesoriere e di Segretario può coincidere con quella di componente la Commissione CSV.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente ogni tre mesi e comunque almeno due volte l'anno per redigere il programma dell'attività per l'anno successivo ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano. Il Consiglio è validamente

costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- c) predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- d) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- e) redige, su proposta del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, primo o secondo Vice-presidente, Segretario, Tesoriere o componente la Commissione CSV non è rieleggibile alla medesima carica.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione

### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente Volontarinsieme-CSV Treviso nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione successiva. Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto.

### **Art. 9 – Primo e secondo Vice presidente, Segretario e Tesoriere**

Il primo Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Il secondo Vice Presidente sostituisce il Presidente ed il primo Vice Presidente quando entrambi siano impossibilitati a svolgere le proprie funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Cura i rapporti con gli Istituti di credito.

Presidente, primo e secondo Vice presidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 10 – Commissione CSV**

La Commissione CSV è nominata qualora il Coordinamento gestisca il Centro di Servizio per il Volontariato ed è formata da 7 componenti:

- il Presidente di Volontarinsieme-CSV Treviso che la presiede;
- altri cinque consiglieri di Volontarinsieme-CSV Treviso;
- il membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La Commissione si riunisce su iniziativa del Presidente o quando allo stesso sia fatta richiesta da almeno tre componenti, con convocazione scritta o tramite posta elettronica, spedita almeno 8 giorni prima della riunione stessa.

Di ogni seduta è redatto verbale.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 4 consiglieri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Alla Commissione, in conformità agli orientamenti di Volontarinsieme-CSV Treviso, spettano:

- a) la gestione delle attività del Centro di Servizio in ottemperanza alla L.266/91 e alle direttive del Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato;
- b) la valutazione, il coordinamento, il parere ed il successivo invio al Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato, dei progetti presentati al Centro di Servizio dalle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

### **Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi più due supplenti, individuati preferibilmente per la loro competenza in ambito amministrativo-contabile ed esperienza in materia di solidarietà e volontariato.

In caso di gestione del Centro di Servizio per il Volontariato, i componenti saranno, invece, nominati:

- un membro effettivo e il relativo supplente dall'Assemblea;
- un membro dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato;
- un membro dall'Assemblea su proposta degli Enti Locali.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Collegio non è rieleggibile alla medesima carica.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio:

- vigila sulla corretta amministrazione dell'Associazione;
- controlla i Bilanci preventivo e consuntivo ed esprime parere scritto sugli stessi;
- prepara la relazione annuale sul bilancio da inviare al Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato e da allegare agli stessi bilanci al momento dell'Assemblea di approvazione;

I componenti il Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali intervengono senza diritto di voto. Partecipano alle Assemblee con diritto di voto se soci.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere e Proboviro.

Le discussioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono riassunte in un verbale redatto da uno dei componenti e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

### **Art. 12 – Collegio dei Probiviri**

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi più due supplenti individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Collegio non è rieleggibile alla medesima carica.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di consigliere e revisore.

Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere degli organi sociali.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

### **Art. 13- Rapporti con altri Enti e Soggetti**

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su particolari tematiche, potranno essere invitati, con parere consultivo, altri enti o soggetti sociali del territorio.

#### **Art. 14 - Patrimonio**

Il patrimonio di Volontarinsieme-CSV Treviso è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione che ammonta ad euro 15.000, dei quali indisponibili euro 4.500;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Art. 15 - Bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 marzo quello consuntivo riferito all'anno precedente ed entro il 29 novembre il preventivo per l'anno successivo.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il preventivo contiene le previsioni di spesa ed entrata per l'esercizio successivo.

In qualità di ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato, Volontarinsieme-CSV Treviso è altresì tenuta a:

- trasmettere i bilanci preventivo e consuntivo al Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato entro, rispettivamente, il 30 novembre ed il 31 marzo;
- inviare, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione circa i primi 6 mesi di attività che evidenzia gli obiettivi raggiunti, le modalità di attuazione delle attività nonché l'elenco dei progetti presentati dalle associazioni ed ammessi ai finanziamenti. Tale relazione è votata dalla Commissione di Controllo.

#### **Art. 16 - Risorse economiche**

Le fonti di finanziamento sono:

- a) quote sociali;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

In qualità di ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato, le risorse economiche di Volontarinsieme-CSV Treviso sono altresì costituite dalle somme messe a disposizione dal Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato, dagli Enti Locali, dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e/o privati.

Le somme accreditate in quanto ente gestore del Centro di Servizio sono utilizzabili esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei progetti previsti dalla normativa in materia di CSV e approvati dal Comitato di Gestione secondo le modalità dal medesimo Comitato indicate.

I pagamenti sono liquidati dal Presidente e dal dipendente eventualmente individuato ai sensi dell'art. 18 del Regolamento interno.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91.

#### **Art. 17 – Convenzioni**

Le convenzioni tra Volontarinsieme-CSV Treviso ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

#### **Art. 18 - Dipendenti e collaboratori**

Volontarinsieme-CSV Treviso può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e dalla normativa in materia di Centri di Servizio.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **Art. 19 - Modifiche allo Statuto**

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci. La delibera è assunta con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti.

#### **Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione**

Viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Il Patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore all'interno della provincia di Treviso.

#### **Art. 21 – Regolamento**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

#### **Art. 22 – Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo**

Volontarinsieme-CSV Treviso promuove una equilibrata presenza di genere negli organi elettivi. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti, il regolamento interno fissa le regole per risolvere i casi di parità di voti ricevuti e per garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.

#### **Art. 23 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.